

Personale in data 26.4.1949 - secondo cui per il periodo di aspettativa non è ammissibile il cumulo delle due anzianità agli effetti del trattamento di liquidazione bensì l'applicazione del trattamento preferenziale - ha espresso l'avviso che "potrebbe essere opportuno oltre che rispondente ad un profilo equitativo arrotondare la liquidazione già effettuata nel 1947 in misura corrispondente all'anzianità alla epoca non conteggiata".

L'arrotondamento suggerito dal dott. De Bernardinis consisterebbe nella liquidazione dell'indennità di anzianità commisurata all'effettivo servizio prestato presso la Direzione generale dell'Istituto dal 21.11.1927 all'1 luglio 1935 (anni 7 e mesi 7), sulla base della retribuzione ritenuta utile per il computo della indennità di anzianità liquidata dall'Agenzia generale di Firenze (lire 179.710,40 per ogni anno di servizio prestato): in tal caso al Gonzalez dovrebbe corrispondersi una indennità integrativa di lire 1.362.803 lorde.

La liquidazione dell'importo predetto, al fine di evitare eventuali richieste di